Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 agosto 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1929.

Esecuzione degli Accordi tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania in materia cinematografica conclusi il 29 settembre-24 dicembre 1958, il 13 novembre 1959 ed il 25 gennaio 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania:

a) Protocollo addizionale al Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia, del 18 ottobre 1955, concluso a Roma e a Bonn il 29 settembre-24 dicembre 1958;

b) scambio di Note per la proroga del Protocollo del 18 ottobre 1955 e del Protocollo addizionale del 29 settembre-24 dicembre 1958, concluso a Bad Godesberg-Bonn il 13 novembre 1959;

c) scambio di Note per una ulteriore proroga del Protocollo del 18 ottobre 1955, e del Protocollo addizionale del 29 settembre-24 dicembre 1958, concluso a Bad Godesberg-Bonn il 25 gennaio 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 70. — DI PRETORO

Protocollo addizionale al Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia firmato il 18 ottobre 1955.

In seguito alle conversazioni che hanno avuto luogo a Roma dal 18 al 20 giugno 1958, in conformità all'art. XVIII del « Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia » firmato il 18 ottobre 1955, il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA hanno convenuto quanto appresso:

1) la validità del « Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia », firmato il 18 ottobre 1955, è prorogata per il periodo relativo all'anno cinematografico che ha inizio il 1° settembre 1958 e si conclude il 31 agosto 1959, con le varianti di cui ai paragrafi seguenti;

2) l'art. X e il comma 1) dell'art. XII del « Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia » sono modificati come segue:

Art. X

I film realizzati in coproduzione, sia di lungometraggio che di cortometraggio, saranno riconosciuti come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi e, di conseguenza, beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che, durante la validità del presente Protocollo, potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.

Lo sfruttamento di questi film nei due Paesi sarà autorizzato, pertanto, senza alcuna restrizione.

Art. XII - comma 1

Le coproduzioni di cui all'art. XI dovranno essere preventivamente autorizzate dalle due Autorità competenti, nella Repubblica Italiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spettacolo, nella Repubblica Federale di Germania dal Bundesamt fuer gewerbliche Wirtschaft.

Queste, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente.

3. Il cambiamento di denominazione dell'Autorità germanica competente, risultante nella nuova dizione dell'art. XII - comma 1), si intende apportato in tutte le parti dei Protocolli e Testi aggiuntivi dove sia stato indicato il Bundesministerium fuer Wirtschaft.

4. All'art. XV del « Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia » viene aggiunto il seguente comma:

« Tenuto conto della prossima scadenza della Legge italiana 31 luglio 1956, n. 897, in materia cinematografica, le autorizzazioni previste dagli articoli X e XII del presente Protocollo potranno essere concesse a condizione che il film di coproduzione sia proiettato al pubblico in Italia prima del 30 giugno 1959 ».

Fatto a Roma il 29 settembre 1958 ed a Bonn il 24 dicembre 1958 in quattro esemplari, di cui due in lingua italiana e due in lingua tedesca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
CARROBIO

Per il Governo
della Repubblica Federale di Germania
WERNER VON BARGEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Zusatzprotokoll zum Protokoll ueber die deutsch-italienischen filmwirtschaftlichen Beziehungen vom 18 Oktober 1955.

Auf Grund von Besprechungen, die gemaess Artikel XVIII des Protokolls ueber die deutsch-italienischen filmwirtschaftlichen Beziehungen vom 18. Oktober 1955 in der Zeit vom 18. bis 20. Juni 1958 in Rom stattgefunden haben, sind die REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND und die REGIERUNG DER ITALIENISCHEN REPUBLIK ueber folgendes uebereingekommen:

1. Die Gueltigkeitsdauer des Protokolls ueber die deutsch-italienischen filmwirtschaftlichen Beziehungen vom 18. Oktober 1955 wird fuer die Dauer des am 1. September 1958 beginnenden und am 31. August 1959 endenden Verleihjahres mit den sich aus den nachfolgenden Ziffern ergebenden Aenderungen verlaengert.

2. Die Artikel X und XII, Absatz (1) des Protokolls ueber die deutsch-italienischen filmwirtschaftlichen Beziehungen erhalten folgende Fassung:

Artikel X

« Die als Gemeinschaftsproduktionen hergestellten Filme (kurze und abendfuellende Filme) werden in beiden Laendern von den zustaendigen Behoerden als Filme des eigenen Landes anerkannt werden. Sie werden daher in vollem Umfange alle Vorteile geniessen, die sich aus den geltenden Bestimmungen und aus den waehrend der Gueltigkeitsdauer dieses Protokolls zu erlassenden Bestimmungen fuer nationale Filme ergeben. Diese Vorteile werden im gesamten Umfang dem Gemeinschaftsproduzenten des Landes zuerkannt, das sie gewaehrt. Die Auswertung dieser Filme in beiden Laendern wird ohne Einschraenkung zugelassen ».

Artikel XII, Absatz (1)

« Die Herstellung von Gemeinschaftsproduktionsfilmen im Sinne des Artikels XI bedarf der vorherigen Zustimmung der beiderseits zustaendigen Behoerden, in der Bundesrepublik Deutschland des Bundesamtes fuer gewerbliche Wirtschaft, in der Italienischen Republik der Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione Generale dello Spettacolo. Diese werden vor Erteilung der Zustimmung miteinander Fuehlung nehmen ».

3. Die aus der Neufassung des Artikels XII, Absatz (1) hervorgehende Aenderung der Zustaendigkeit der deutschen Stellen erstreckt sich auf alle Vorschriften und Protokolle, in denen bisher das Bundesministerium fuer Wirtschaft genannt war.

4. Der Artikel XV des Protokolls ueber die deutsch-italienischen filmwirtschaftlichen Beziehungen erhaelt folgenden zweiten Absatz:

« Infolge Ablaufs des italienischen Gesetzes Nr. 897 vom 31. Juli 1956 auf dem Filmgebiet koennen die in Artikel X und XII dieses Abkommens vorgesehenen Genehmigungen jedoch nur unter der Voraussetzung erteilt werden, dass die Gemeinschaftsproduktionsfilme in Italien vor dem 30. Juni 1959 uraufgefuehrt werden ».

Geschehen zu Rom am 29 September 1958 und zu Bonn am 24 Dezember 1958 in vier Ausfertigungen, davon zwei in deutscher und zwei in italienischer Sprache, wobei der Wortlaut in beiden Sprachen verbindlich ist.

Fuer die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
WERNER VON BARGEN

Fuer die Regierung der Italienischen Republik
CARROBIO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per la proroga del protocollo relativo ai rapporti cinematografici del 18 ottobre 1955 e del protocollo addizionale del 29 settembre-24 dicembre 1958.

AMBASCIATA D'ITALIA

Bad Godesberg, il 13 novembre 1959

Eccellenza,

in merito alle relazioni in materia cinematografica tra i due Paesi, ha l'onore di comunicare che il Governo italiano propone quanto segue:

a) La validità del Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia del 18 ottobre 1955, con le varianti di cui al Protocollo addizionale del 29 settembre 1958-24 dicembre 1958, è prorogata dal 31 agosto 1959 fino al 31 dicembre 1959. Il numero dei film di cui al contingente previsto nel Protocollo viene ridotto da ambedue le Parti pro rata temporis, e precisamente da 30 a 10 film.

b) Per quanto riguarda le coproduzioni, le clausole dei suindicati Protocolli si applicano anche per il periodo 31 agosto-31 dicembre 1959, sotto riserva che le legislazioni germanica ed italiana permettano di considerare come film nazionali in ciascuno dei due Paesi i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocità dei Protocolli stessi.

c) Tutti i film realizzati in coproduzione e ai quali questa qualità sarà stata riconosciuta dalle Autorità

italiane a titolo provvisorio o sotto la condizione prevista al paragrafo *b*) saranno ammessi definitivamente al beneficio della coproduzione, dopo che tale condizione si sia verificata.

Se il Governo della Repubblica federale tedesca è d'accordo su quanto precede, vorrei proporre che questa Nota e la Nota di risposta di Vostra Eccellenza costituiscano la conferma formale dell'intesa raggiunta tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

QUARONI

Sua Eccellenza
HEINRICH VON BRENTANO
Ministro federale degli Affari Esteri — BONN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Bonn, den 13. November 1959

Herr Botschafter,

Hiermit beehre ich mich, den Empfang Ihrer Note vom heutigen Tage zu bestätigen, die folgenden Wortlaut hat:

« Hinsichtlich der filmwirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern beehre ich mich mitzuteilen, dass die Italianische Regierung folgendes vorschlägt:

a) Die Gültigkeit des Protokolls vom 18. Oktober 1955 über die deutsch-italienischen filmwirtschaftlichen Beziehungen in der Fassung des Zusatzprotokolls vom 29. September 1958/24. Dezember 1958 wird ab 31. August 1959 bis zum 31. Dezember 1959 verlängert. Die im Protokoll vorgesehenen Filmkontingentszahlen werden beiderseitig pro rata temporis vermindert, und zwar von 30 auf 10 Filme.

b) Die in den genannten Protokollen hinsichtlich der Gemeinschaftsproduktion vorgesehenen Bestimmungen gelten ebenfalls für die Zeit vom 31. August 1959 bis zum 31. Dezember 1959, vorausgesetzt, dass die italienische bzw. deutsche Gesetzgebung es ermöglicht, dass in jedem der beiden Länder die Filme, die als Gemeinschaftsproduktion gemäss der in den genannten Protokollen dafür vorgesehenen Artikel hergestellt werden, als Filme nationaler Produktion anerkannt werden.

c) Alle in Gemeinschafsproduktion hergestellten Filme, denen diese Eigenschaft von den italienischen Behörden entweder vorläufig oder gemäss der unter Buchstabe *b*) vorgesehenen Voraussetzung zuerkannt wird, werden endgültig alle Vorteile der Gemeinschaftsproduktion erlangen, sobald die in Buchstabe *b*) erwähnte Voraussetzung erfüllt ist.

Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorstehenden einverstanden ist, darf ich vorschlagen, dass diese Note und die Antwortnote die förmliche Bestätigung der zwischen der Regierung der Republik Italien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Vereinbarung darstellt ».

Ich habe die Ehre, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bereit ist, dem Wunsche der Regierung der Republik Italien zu entsprechen und dass sie Ihre Note und meine Antwort als eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen betrachtet.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

VON BRENTANO

Seiner Exzellenz
Herrn Botschafter PIETRO QUARONI — BAD GODESBERG

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per una ulteriore proroga dei protocolli cinematografici del 18 ottobre 1955 e del 29 settembre-24 dicembre 1958.

AMBASCIATA D'ITALIA

Bad Godesberg, 25 gennaio 1960

Signor Direttore Generale Aggiunto,

in merito alle relazioni in materia cinematografica tra i due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano propone quanto segue:

a) La validità del Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia del 18 ottobre 1955, con le varianti di cui al Protocollo addizionale del 29 settembre 1958-24 dicembre 1958, già prorogata dal 31 agosto 1959 fino al 31 dicembre 1959 con Scambio di Note del 13 novembre 1959, è ulteriormente prorogata dal 31 dicembre 1959 al 31 agosto 1960. Il numero dei film di cui al contingente previsto nel Protocollo viene ridotto da ambedue le Parti pro rata temporis, e precisamente da 30 a 20 film.

b) Per quanto riguarda le coproduzioni, le clausole dei suindicati Protocolli si applicano anche per il periodo 31 dicembre 1959-31 agosto 1960, sotto riserva che le legislazioni germanica ed italiana permettano di considerare come film nazionali in ciascuno dei due Paesi i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocità dei Protocolli stessi.

c) Tutti i film realizzati in coproduzione e ai quali questa qualità sarà stata riconosciuta dalle Autorità italiane a titolo provvisorio o sotto la condizione prevista al paragrafo *b*) saranno ammessi definitivamente al beneficio della coproduzione, dopo che tale condizione si sia verificata.

Se il Governo della Repubblica federale tedesca è d'accordo su quanto precede, vorrei proporre che questa Nota e la Nota di risposta della S. V. costituiscano la conferma formale dell'intesa raggiunta tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Tedesca.

Voglia gradire, Signor Direttore Generale Aggiunto, i sensi della mia alta considerazione.

CATALANO DI MELILLI

Dott. Werner VON BARGEN
Direttore Generale Aggiunto
per gli Affari Economici
Ministero federale degli Affari Esteri — BONN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

AUSWÄRTIGES AMT
MINISTERIALDIRIGENT
DR. VON BARGEN

Bonn, den 25. Januar 1960

Herr Geschäftsträger,

hiermit beehre ich mich, den Empfang Ihrer Note vom heutigen Tage zu bestätigen, die folgenden Wortlaut hat: « Hinsichtlich der filmwirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern beehre ich mich mitzuteilen, dass die Italienische Regierung folgendes vorschlägt:

a) Die Gültigkeit des Protokolls vom 18. Oktober 1955 über die deutsch-italienischen filmwirtschaftlichen Beziehungen in der Fassung des Zusatzprotokolls vom 29. September 1958/24 Dezember 1958, bereits verlängert vom 31. August 1959 bis zum 31. Dezember 1959 mit Notenwechsel vom 13. November 1959, wird weiterhin ab 31. Dezember 1959 bis zum 31. August 1960 verlängert. Die im Protokoll vorgesehenen Filmkontingentszahlen werden beiderseitig pro rata temporis vermindert, und zwar von 30 auf 20 Filme.

b) Die in den genannten Protokollen hinsichtlich der Gemeinschaftsproduktion vorgesehenen Bestimmungen gelten ebenfalls für die Zeit vom 31. Dezember 1959 bis zum 31. August 1960, vorausgesetzt, dass die italienische bzw. deutsche Gesetzgebung es ermöglicht, dass in jedem der beiden Länder die Films, die als Gemeinschaftsproduktion gemass der in den genannten Protokollen dafür vorgesehenen Artikel hergestellt werden, als Filme nationaler Produktion anerkannt werden.

c) Alle in Gemeinschaftsproduktion hergestellten Filme denen diese Eigenschaft von den italienischen Behörden entweder vorläufig oder gemäss der unter Buchstabe *b*) vorgesehenen Voraussetzung zuerkannt wird, werden endgültig alle Vorteile der Gemeinschaftsproduktion erlangen, sobald die in Buchstabe *b*) erwähnte Voraussetzung erfüllt ist.

Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorstehenden einverstanden ist, darf ich vorschlagen, dass diese Note und die Antwortnote die förmliche Bestätigung der zwischen der Regierung der Republik Italien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Vereinbarung darstellt ».

Ich habe die Ehre, Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bereit ist, dem Wunsche der Regierung der Republik Italien zu entsprechen und dass sie Ihre Note und meine Antwort als eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen betrachtet.

Genehmigen Sie, Herr Geschäftsträger, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

WERNER VON BARGEN

An den
Italienischen Geschäftsträger
Herrn Felice CATALANO DI MELILLI — BAD GODESBERG

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1961, n. 784.
Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto di scioglimento dell'Assemblea regionale, previsto dall'art. 8 dello Statuto della Regione siciliana, è emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione delle due Camere.

La deliberazione delle Camere è promossa dal Governo della Repubblica, su proposta del Commissario dello Stato.

Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Col decreto di scioglimento è nominata la Commissione straordinaria di tre membri designata dalle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Art. 3.

La Commissione provvede collegialmente all'ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui la gestione della Commissione si svolga in periodo in cui è cessata la validità della legge di approvazione di bilancio, la Commissione disporrà, per ogni mese di amministrazione ordinaria, di un dodicesimo degli stanziamenti previsti dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea regionale.

Nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di scioglimento, la Commissione indice le elezioni e convoca la nuova assemblea in giorno da fissarsi entro novanta giorni dalla data del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 785.

Erezione in ente morale della Fondazione « Linda Penotti », con sede in Roma.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Linda Penotti », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 111. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 786.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario di Calvi dell'Umbria.

N. 786. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario di Calvi dell'Umbria, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 88. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 787.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo agrario industriale femminile, commerciale, di via Marchionni, 18, Milano.

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo agrario industriale femminile, commerciale di via Marchionni, 18, Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 86. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 788.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Rossano (Cosenza).

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile di Rossano (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 83. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 789.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Istituto Maria Immacolata », con sede in frazione Piazze del comune di Cetona (Siena).

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto e di religione, denominata « Istituto Maria Immacolata », con sede in frazione Piazze del comune di Cetona (Siena), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 101. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale dell'assicurazione contro la tubercolosi presso l'I.N.P.S.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1958, con il quale è stato, tra l'altro, costituito il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del prof. dott. Luigi Busca, membro del Comitato speciale predetto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, impegnato in altro incarico;

Decreta:

Il dott. Giacomo Perugini è chiamato a far parte del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del prof. dottor Luigi Busca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(5252)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1961.

Conferma in carica del presidente dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, modificato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1327, e con decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387, e 3 settembre 1957, n. 944;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1959, con il quale, a norma di statuto, l'onorevole Giuseppe Antonio Rapelli è stato nominato presidente dell'Ente suddetto;

Ritenuta l'opportunità di confermare l'onorevole Rapelli nell'incarico stesso;

Decreta:

Articolo unico.

L'onorevole Giuseppe Antonio Rapelli è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

Roma, addì 6 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5262)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca » ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1960, concernente la nomina, per tre anni, dei membri del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 30 marzo 1961, prot. n. 4464, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato in seno al predetto Consiglio il dott. prof. Vittorio Rossi Briganti, quale proprio rappresentante in sostituzione del dott. ing. Alberto Frati;

Decreta:

Il dott. prof. Vittorio Rossi Briganti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici in sostituzione del dott. ing. Alberto Frati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

(5291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Reno Samoggia », con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11284, in data 9 agosto 1961, è stato approvato con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica « Reno Samoggia », con sede in Bologna, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 6 novembre 1959.

(5212)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano - Reggiano, con sede in Mantova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11281, in data 9 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano - Reggiano, con sede in Mantova, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 12 novembre 1959.

(5213)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Canale della Vittoria, Treviso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11282, in data 9 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Canale della Vittoria - Treviso, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 3 ottobre 1959.

(5215)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Vladimiro Tamanti, nato a Buenos Aires (Argentina) il 21 ottobre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 27 aprile 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5216)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale del comune di Milano per la formazione del piazzale antistante la nuova stazione delle ferrovie varesine.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1961, registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 377, è stato approvato il piano particolareggiato con variante al piano regolatore generale del comune di Milano per la formazione del piazzale antistante la nuova stazione delle ferrovie varesine.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, vistata per conformità agli originali, sarà depositata negli uffici comunali ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5244)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a novanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 — ultimo comma — del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il bollettino ufficiale n. 29 (parte II) in data 20 luglio 1961, del Ministero della pubblica istruzione, pubblica il decreto ministeriale 4 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1961 , registro n. 41, foglio n. 335, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a novanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 31 maggio 1958.

(5290)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 4858 del 3 maggio u.s. con il quale si è addivenuti alle assegnazioni delle sedi mediche di Finale Ligure (Varigotti), Dego, Quiliano, Consorzio Ortovero-Onzo-Vendone, Consorzio Magliolo e frazioni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo del comune di Tovo S. Giacomo;

Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova ulteriore assegnazione, a seguito delle intervenute rinuncie;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli artt. 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Gavinelli Roberto, residente a Finale Ligure in via S. Carlo n. 9 e classificatosi al 13° posto nella graduatoria di cui in narrativa è dichiarato vincitore della condotta medica di Finale Ligure (Varigotti) che ha già regolarmente accettato.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Savona, addì 10 agosto 1961

Il medico provinciale: CAPUTO

(5276)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento di posti vacanti di ostetrica condotta alla data del 30 giugno 1960;

Visto che la condotta ostetrica del consorzio Marcetelli-Varco-Ascrea è rimasta vacante a seguito della rinunzia delle ostetriche che, avendola richiesta, precedono in graduatoria l'osterica Andreis Maurina;

Considerato che la predetta sede deve essere assegnata, tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione dell'ostetrica Andreis Maurina;

Decreta:

L'ostetrica Andreis Maurina viene assegnata alla condotta ostetrica consorziale Marcetelli - Varco - Ascrea.

Rieti, addì 13 agosto 1961

Il medico provinciale: DE SENA

(5301)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1198/1 del 6 maggio 1961, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 905 del 10 aprile 1960;

Considerato che, a seguito di rinunzia dei vincitori, si sono rese vacanti le condotte mediche di Contarina (2ª condotta) e di Trecenta (frazione Sariano);

Tenuti presenti l'ordine della graduatoria dei concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto di cui in narrativa i sottoindicati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco segnate:

1) Prati dott. Pier Luigi: Contarina (2ª condotta);
2) Ferrari dott. Giuseppe: Trecenta (2ª condotta - frazione Sariano).

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 12 agosto 1961

Il medico provinciale: MARRA

(5275)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.